



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Settore Lavori Pubblici e CUC

SERVIZIO GESTIONE CANILE E SERVIZI ANNESSI ANNI 2026 E 2027

Progetto esecutivo

**Elaborato: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SEZIONE CONTRATTUALE**

Responsabile del Procedimento

Ing. Laura Lucotti

Progettista

Geom. Francesco Stramesi

Tortona, novembre 2025

Articolo 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'esecuzione del servizio di cattura dei cani randagi o vaganti incustoditi, la gestione del canile municipale (canile sanitario e canile rifugio), la raccolta delle spoglie mortali dei cani ed il soccorso dei cani vittime di incidente o feriti per il Comune di Tortona e per i Comuni aderenti alla gestione associata per il periodo compreso tra il 01.01.2026 ed il 31.12.2027.
2. Analogo servizio alle stesse condizioni deve essere esteso a tutti i Comuni che nel corso di validità del contratto intendano aderire alla gestione associata, previa formale approvazione dell'adesione da parte del Comune di Tortona.

Articolo 2

AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di cui al presente capitolato, oltre che al Comune di Tortona, è attualmente esteso ai seguenti Comuni facenti parte della gestione associata:

Alluvioni Piovera	Alzano Scrivia	Avolasca
Berzano di Tortona	Brignano Frascata	Campospinoso Albaredo
Carbonara Scrivia	Carezzano	Casalnoceto
Casasco	Casei Gerola	Castellania Coppi
Castellar Guidobono	Castelnuovo Scrivia	Fabbrica Curone
Garbagna	Gremiasco	Guazzora
Isola Sant'Antonio	Lungavilla	Molino dei Torti
Momperone	Monleale	Montacuto
Montegioco	Montemarzino	Paderna
Pontecurone	Pozzol Groppo	Sale
San Sebastiano Curone	Sant'Agata Fossili	Spineto Scrivia
Viarigi	Villalvernia	Villaromagnano
Volpedo	Volpeglino	

1. È fatto divieto al gestore effettuare il servizio in Comuni diversi da quelli convenzionati.
2. Durante il periodo di validità dell'appalto è possibile che altri Comuni si convenzionino con il Comune di Tortona per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. In questo caso il gestore ha l'obbligo di accettare le nuove adesioni, praticando le stesse condizioni contrattuali.
3. Nel caso in cui durante il periodo di validità dell'appalto uno o più Comuni aderenti alla gestione associata intendesse staccarsi dalla stessa sarà obbligo per il Comune o i Comuni interessati comunicarlo con preavviso di almeno 30 giorni e, alla data convenuta di cessazione, provvedere al ritiro dei propri cani se presenti in quel momento al canile di Tortona. Il gestore potrà provvedere al trasporto dei cani eventualmente presenti presso altra struttura indicata dal Comune, previa

corresponsione delle spese di viaggio.

Articolo 3 **CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Si precisa che il servizio oggetto del presente capitolato è considerato "servizio pubblico" e pertanto non può essere sospeso od interrotto per nessuna ragione.
2. Si precisa altresì che lo stesso deve essere svolto secondo i termini fissati nel presente capitolato anche se richiesti in orario notturno o nei giorni festivi.

Articolo 4 **DURATA DELL'APPALTO**

1. L'appalto di cui al presente bando ha durata di due anni decorrenti dal 01.01.2026 e scadente il 31.12.2027. Si precisa che il servizio dovrà avere inizio in modo completo inderogabilmente il 01.01.2026 anche in pendenza dell'aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione del contratto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
2. L'Amministrazione Comunale, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si provvede all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di modificare le condizioni ed i termini contrattuali del presente appalto o di recedere dal contratto, con preavviso di giorni trenta, senza che l'appaltatore possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.
3. Si precisa inoltre che i primi due mesi di servizio sono da intendersi a tutti gli effetti come periodo di prova, al termine del quale la Stazione Appaltante procederà alla verifica dell'efficienza del servizio offerto in termini di tempi, modalità nonché di rispetto di tutte le clausole contrattuali previste nel capitolato.
4. Qualora tale verifica risultasse non soddisfacente, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla rescissione del contratto e l'appaltatore sarà tenuto all'accettazione del recesso unilaterale, senza pretesa di rimborso o indennizzo alcuno, esclusi i corrispettivi per i servizi effettivamente prestati.

Articolo 5 **EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA** **DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio del servizio con l'emissione di specifico ordine di aggiudicazione anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'articolo 21 del presente capitolato.

Articolo 6 **AMMONTARE DELL'APPALTO**

1. L'importo complessivo per il servizio di cui al presente capitolato come sinteticamente descritto al precedente articolo 1 e meglio precisato in seguito, ammonta – per il solo Comune di Tortona – ad un massimo di €. 50.000,00 presunti oneri fiscali esclusi per ogni anno. Tale importo comprende il costo per l'esecuzione

del servizio descritto nel presente capitolato, nonché €. 3.400,00 per oneri di sicurezza ed €. 3.400,00 per reperibilità.

2. Per gli altri Comuni aderenti alla gestione associata l'importo complessivo ammonta ad un massimo di €. 18.000,00 presunti oneri fiscali esclusi per ogni anno comprensivi di €. 100,00 per oneri di sicurezza ed €. 100,00 per reperibilità per ogni singolo Comune.
3. Tutti i Comuni aderenti alla gestione associata sono altresì tenuti al pagamento della somma annua di €. 300,00 quale "quota associativa" a copertura delle spese generali di gestione del servizio.
4. Si precisa che l'effettivo ammontare è determinato dalla tipologia, quantità e qualità degli interventi che verranno eseguiti, a seguito di chiamata.

Articolo 7 CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo da riconoscere all'appaltatore è determinato in funzione dei servizi effettivamente svolti. Per la redazione della contabilità si fa riferimento all'elenco prezzi predisposto ed allegato al presente capitolato.
2. Con cadenza mensile dalla data di avvio del servizio l'appaltatore provvederà ad inviare ad ogni Comune aderente al servizio la fattura relativa ai servizi resi corredati dell'elenco dei cani di proprietà comunale, nome del cane e relativo numero di microchip, giornate di presenza dello stesso nel canile a carico del Comune e le eventuali spese per terapie veterinarie eseguite. Tale contabilità verrà inviata vistata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto a garanzia della veridicità e liceità di quanto richiesto.
3. La fattura dovrà essere liquidata da ogni Comune ricevente entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di ritardo nella liquidazione della fattura il gestore potrà, dopo aver inviato formale lettera di sollecito, sospendere le prestazioni relative alla cattura mentre verrà comunque garantito il ricovero giornaliero dei cani già presenti, per i quali verrà ovviamente sempre contabilizzata la relativa spesa giornaliera e fatturata al Comune proprietario del cane.

Articolo 8 MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Sono a carico dei Comuni solo le spese relative ai cani catturati e non restituiti al proprietario o detentore perché non rintracciato in quanto cane non dotato di microchip o tatuaggio o con microchip presente ma non intestato ad alcuna persona fisica.
2. Il corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite, come previsto dai precedenti articoli 6 e 7 verrà liquidato singolarmente da ogni Amministrazione Comunale che verrà emessa con cadenza mensile.
3. Resta inteso che in occasione del primo mese di servizio, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione degli interventi e della presenza di cani al rifugio, verrà fatturato e quindi riconosciuto da ogni Amministrazione Comunale in unica soluzione l'importo annuale relativo al servizio di reperibilità, l'importo annuale relativo alla sicurezza nonché l'importo annuale relativo alle spese generali di

gestione del servizio.

4. Tutti gli importi fatturati saranno assoggettati alle norme IVA vigenti al momento della fatturazione.
5. Al termine del periodo di vigenza del presente capitolato verrà redatto il certificato di regolare esecuzione con il contestuale svincolo del deposito cauzionale.
6. In occasione di ogni fatturazione mensile il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se del caso, comunicherà la detrazione delle somme corrispondenti all'ammontare delle penali eventualmente applicate, nei casi previsti dal presente capitolato, e/o delle somme per altri inadempimenti economicamente quantificati o quantificabili sulla base dei contenuti del medesimo, previa preventiva contestazione scritta all'appaltatore da effettuare secondo le modalità stabilite all'articolo 18.
7. Si precisa che tra le spese detraibili rientrano le eventuali sanzioni comminate per la inosservanza di leggi o di regolamenti vigenti, alle quali l'Amministrazione Comunale fosse obbligata in dipendenza dell'inadempimento o inosservanza, da parte dell'appaltatore.
8. Per gli interventi eseguiti su cani dotati di microchip o tatuaggio le spese sono da imputare totalmente al proprietario o detentore, fatti salvi eventuali diversi accordi tra il proprietario – detentore e il Comune di cattura.

Articolo 9

GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

1. È fatto obbligo all'appaltatore di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016.
2. L'appaltatore assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi della sopra citata normativa.
3. Per quanto riguarda il Comune di Tortona si informa che i dati personali saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio e per la stipula del successivo contratto.
4. E' fatto divieto all'appaltatore ed ai suoi dipendenti utilizzare le informazioni di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento del servizio per fini diversi dalla gestione del servizio stesso, nonché utilizzare la propria posizione e le proprie strutture organizzative per pubblicizzare eventi, organizzazioni, associazioni e simili che – benché siano legate alla tutela degli animali – non siano stati preventivamente autorizzate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
5. L'obbligo di riservatezza sussiste, oltre che per l'appaltatore e suoi dipendenti, anche per l'associazione animalista partner dall'appaltatore individuata, i cui associati dovranno sottostare agli stessi vincoli di riservatezza imposti all'appaltatore.
6. Si precisa, inoltre, che è fatto divieto concedere interviste ad organi di comunicazione e stampa relativamente al servizio oggetto del presente capitolato senza preventiva autorizzazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

7. Parimenti è fatto divieto l'utilizzo di social forum e simili che richi amino nel nome o nell'oggetto il canile municipale in assenza di preventiva autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Articolo 10

AGGIORNAMENTO PREZZI

Per tutta la durata del contratto non sono ammessi aggiornamenti dei prezzi.

Articolo 11

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Come previsto dal comma 1 dell'articolo 119 del D.Lgs. 31.03.2023 nr. 36, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1 lettera d) il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Articolo 12

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilità e costo di mano d'opera. Più in generale, la conoscenza di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del ribasso offerto, con rinuncia a ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Articolo 13

PRESA VISIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

1. L'appaltatore dovrà dichiarare di aver preso visione delle aree oggetto del servizio, con sottoscrizione di apposito documento da allegare agli altri documenti di gara.
2. L'appaltatore non potrà eccepire alcunché a seguito di eventuali modifiche allo stato dei luoghi durante il periodo di validità del contratto.

Articolo 14

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1. Ogni Amministrazione Comunale aderente al servizio potrà richiedere direttamente all'appaltatore di svolgere servizi aggiuntivi e/o complementari o analoghi, nonché quant'altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse. In tal caso le parti determineranno direttamente tra loro preventivamente il costo da riconoscere all'appaltatore per l'esecuzione di tali servizi. In questo caso i rapporti saranno completamente privati tra le parti e non verrà in alcun modo coinvolta la gestione associata e la sua organizzazione e gestione.
2. Resta inteso che nessuna Amministrazione Comunale aderente alla gestione associata può imporre al gestore ed all'associazione animalista partner lo svolgimento del servizio in modo differente da quanto previsto; a tal fine si precisa

che l'organizzazione e gestione del servizio viene seguita esclusivamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che è l'unico soggetto che può relazionarsi con il gestore e con l'associazione animalista partner.

Articolo 15

PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI

1. L'appaltatore potrà esercitare attività analoga a quella di cui al presente contratto anche per altri soggetti pubblici o privati che lo dovessero richiedere direttamente allo stesso, solo ed esclusivamente dopo aver richiesto ed ottenuto specifica autorizzazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
2. Si precisa che i servizi extra contrattuali potranno essere svolti solo nel caso in cui non creino ritardi o disagi all'esecuzione dei servizi da realizzare per conto delle Amministrazioni Comunali.
3. L'eventuale ospitalità di altri cani all'interno della struttura potrà avvenire solo dopo aver richiesto ed ottenuto specifica autorizzazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e, se dovuta, dal Servizio Veterinario della ASL e solo nel caso in cui la presenza di altri cani sia compatibile con la gestione del servizio pubblico affidato. In ogni caso non potrà andarsi a saturazione dei posti disponibili in seguito all'avvenuta ospitalità di cani non provenienti dal servizio di cui al presente capitolato.
4. Si precisa che nel caso la struttura venga utilizzata per ospitalità ad altri cani, dovranno essere sempre garantiti liberi nr. 1 box al canile sanitario e nr. 1 box al canile rifugio.

Articolo 16

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale concede gratuitamente all'appaltatore l'uso temporaneo della struttura attualmente adibita a canile municipale sita in SP per Castelnuovo Scrivia nr. 31 di proprietà della Stazione Appaltante.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di utilizzare per l'esecuzione del servizio la suddetta struttura, con divieto assoluto di trasferire totalmente o parzialmente il servizio altrove. Rimane inteso che in qualsiasi momento i cani possono essere trasportati presso la clinica convenzionata per motivi di salute e permanere presso questa per il tempo ritenuto necessario dal Direttore Sanitario.
3. Solo in caso di cani con particolari patologie è ammessa la loro collocazione presso strutture sanitarie esterne (cliniche veterinarie o pensioni) per il tempo strettamente necessario alla risoluzione della stessa. In tal caso la spesa da sostenere per l'ospitalità presso le strutture esterne sarà sempre analoga a quella prevista per la presenza presso il canile comunale e verrà imputata al Comune di appartenenza del cane.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di conservare la struttura in buone condizioni manutentive, realizzando a proprio carico e senza possibilità di rivalsa tutti gli interventi manutentivi ordinari sia alla palazzina uffici che alle strutture di deposito e di ricovero necessari.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli mirati alla conservazione

dell'immobile e delle sue strutture ed impianti in efficienza e funzionalità e che mantengano decorosa la struttura .

Articolo 17 **RESPONSABILITA' DI GESTIONE**

1. L'appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione a regola d'arte nel rispetto del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia. L'appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo esclusivo carico qualunque risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità, che dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'appaltatore o ad animali e cose, causati dal personale della medesima o dagli animali (morsicature) nello svolgimento dei servizi dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico dell'appaltatore. In caso di danni a terzi, l'appaltatore sarà comunque obbligato a darne immediatamente notizia all'Amministrazione Comunale nel cui territorio il danno è stato cagionato fornendo dettagli particolari.
3. A tal fine l'appaltatore dovrà provvedere ad una adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi per i seguenti massimali:
 - per sinistro, per persona o danno a cosa e animale ferito o deceduto:
 - R.C.T. (massimale) € 1.000.000,00
 - R.C.O. per € 1.000.000, 00 con massimale per persona di € 500.000,00La copertura assicurativa dovrà essere consegnata alla data di avvio del servizio ed avere estensione per tutta la durata del contratto.
4. L'appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile come prescritto all'articolo 117 del D.Lgs. 31.03.2023 nr. 36 in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto, per qualsiasi danno che l'appaltatore possa arrecare al Comune di Tortona ed ai suoi dipendenti, nonché a terzi, nonché a copertura dei danni che lo stesso potrebbe arrecare a immobili e mobili dell'amministrazione contraente datigli in uso. L'esistenza di tali polizze non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate contestualmente alla consegna del servizio.

Articolo 18 **PIANO DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore, contestualmente alla consegna del servizio, deve presentare il proprio piano di sicurezza inerente il servizio in oggetto.
2. L'appaltatore ha la facoltà di presentare eventuali proposte integrative al Documento Unico di Valutazione di Rischi da Interferenza (DUVRI) allegato al presente capitolato e redatto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 che saranno oggetto di valutazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
3. L'appaltatore deve impegnarsi a dare puntuale attuazione a tutte le prescrizioni contenute, impegnandosi a trasmettere tale documento a tutti i propri lavoratori e/o eventuali subappaltatori ritenendo la somma prevista e riportata nel presente

capitolato (non soggetta a ribasso d'asta) sufficiente per una scrupolosa attuazione delle misure di sicurezza previste.

Articolo 19 INADEMPIENZE E PENALITA'

1. Qualora l'appaltatore non attenda a tutti gli obblighi, o violi qualunque disposizione del presente capitolato e delle relative schede tecniche nonché non attenda alle istruzioni impartite per iscritto o verbalmente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, è tenuto al pagamento di una penalità variabile in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidività, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La penalità consiste nel pagamento di una somma da trattenersi nel pagamento del servizio prestato.

Penalità:

- per mancato intervento:
€. 500,00
- per ritardato intervento rispetto ai tempi contrattuali:
€. 250,00 per ogni ora di ritardo
- per esecuzione del servizio con numero di personale inferiore a quello richiesto:
€. 500,00
- per impiego nel servizio di personale non idoneo:
€. 250,00
- per esecuzione del servizio in difformità da quanto stabilito nel capitolato:
€. 100,00
- per mancata regolarità alla normativa vigente del mezzo impiegato per la cattura:
€. 1.000,00
- per mancata dotazione o utilizzo da parte del personale operaio dei dispositivi di protezione individuale previsti dall'articolo 74 del D.Lgs. 09.04.2008 nr. 81 e/o il vestiario conforme a quanto previsto dall'articolo 37 del DPR 16.12.1992 nr. 495:
€. 250,00 per ogni operaio e per ogni contestazione
- per mancata esposizione sui mezzi d'opera utilizzati della placca identificativa recante il logo del Comune di Tortona, la dicitura "servizio cattura animali vaganti":
€. 50,00 per ogni contestazione
- per mancata dotazione o utilizzo da parte del personale operaio di tutta l'attrezzatura tecnica necessaria per l'esecuzione dei lavori in funzione degli interventi da svolgere:
€. 100,00 per ogni operaio e per ogni contestazione
- per mancata dotazione o utilizzo da parte del personale operaio dei prescritti dispositivi di protezione individuali:
€. 250,00 per ogni operaio e per ogni contestazione;
- per mancata presentazione entro il termine previsto dall'articolo 16 del capitolato speciale – sezione contrattuale, delle garanzie assicurative:
€. 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- per mancata presentazione entro il termine previsto dall'articolo 17 del capitolato speciale – sezione contrattuale, del piano di sicurezza:
€. 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- per mancata presentazione entro il termine previsto dall'articolo 21 del capitolato speciale – sezione contrattuale, del deposito cauzionale:
€. 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- per mancata presentazione entro il termine previsto dall'articolo 1 del capitolato speciale – sezione tecnico prestazionale, del nominativo del responsabile e del suo sostituto:

- €. 200,00 per ogni giorno di ritardo;
 - per mancata comunicazione entro il termine previsto dall'articolo 1 del capitolato speciale – sezione tecnico prestazionale, della variazione del nominativo del responsabile o del suo sostituto:
 - €. 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - per mancata presentazione entro il termine previsto dall'articolo 3 del capitolato speciale – sezione tecnico prestazionale, del numero telefonico di reperibilità o comunicazione della sua variazione:
 - €. 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - per mancata presenza nell'orario di apertura, del Responsabile Gestionale o degli addetti al servizio in numero previsto:
 - €. 200,00 per ogni giorno di mancanza e per ogni soggetto mancante;
 - per mancata compilazione dei documenti di ingresso, presenza, uscita dei cani:
 - €. 100,00 per ogni cane oggetto di mancanza;
 - per mancata presenza del cibo e/o dei medicinali in quantità adeguata alla necessità:
 - €. 500,00 per ogni giorno di mancanza;
 - per mancata presenza nell'orario di apertura, del Responsabile Gestionale o degli addetti al servizio in numero previsto:
 - €. 200,00 per ogni giorno di mancanza e per ogni soggetto mancante;
 - per somministrazione di cibo e/o medicinali da parte di personale non addetto al servizio:
 - €. 500,00 per ogni giorno di somministrazione.
1. Nel caso in cui l'infrazione venga commessa per due volte nello stesso anno solare, alla terza volta la penalità verrà raddoppiata.
 2. Ai fini del presente articolo la contestazione può essere mossa esclusivamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e può essere limitata ad un semplice richiamo verbale senza applicazione di sanzione solo nel caso in cui il soggetto richiamato provveda immediatamente a eliminare completamente la causa del richiamo. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà contestare eventuali comportamenti non corretti anche solo dietro semplice segnalazione degli organi di polizia che richiedano l'intervento, delle Amministrazioni Comunali aderenti al servizio o dei singoli soggetti presenti presso la struttura quali volontari, visitatori, ecc...
 3. A discrezione del Responsabile Unico del Procedimento, su proposta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, è prevista la risoluzione del contratto, raggiunti i seguenti limiti:
 - per mancato intervento: alla 2° sanzione
 - per ritardato intervento, rispetto alle prescrizioni: alla 3° sanzione
 - per intervento eseguito in difformità da quanto stabilito: alla 3° sanzione
 4. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta della inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Inoltre, qualora l'appaltatore ometta di eseguire anche parzialmente il servizio, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare ad altra ditta, senza oneri di forma e previa comunicazione, l'esecuzione parziale o totale del servizio o messo dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune. Al recupero delle penalità e degli eventuali costi e/o danni subiti si procederà mediante ritenuta diretta sulle fatture o mediante escussione della cauzione depositata.
 5. Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo,

l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile a tutto rischio e danno dell'appaltatore se, in caso di ripetute inadempienze, dopo due diffide formali scritte, questo persista nella violazione delle norme e degli obblighi stabiliti dal presente capitolato e degli ordini di servizio emessi dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Articolo 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà, anche in deroga agli articoli 1455 e 1564 del Codice Civile, di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:
 - cessione, anche parziale del contratto;
 - gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
 - reiterate infrazioni contrattuali come indicato al precedente articolo 18;
 - mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
 - perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso al servizio;
 - accertata consapevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
 - frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del codice dei contratti;
 - inadempimento o adempimento parziale o difforme alle disposizioni emanate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto tramite ordine di servizio;
 - ripetute o gravi inadempienze ad ogni obbligo, clausola ed onere previsto dal presente capitolato, salve le penalità previste;
 - manifestata incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dello stesso nei termini previsti;
 - fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
 - ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
2. Resta esclusa la facoltà dell'appaltatore di disdire il contratto prima della scadenza, se non nei casi previsti dagli articoli 1453, 1463, 1467 del Codice Civile. Ogni comunicazione del Comune, attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede legale dichiarata dall'appaltatore.

Articolo 21

FACOLTA' DI RECESSO

1. L'appaltatore riconosce espressamente all'Amministrazione Comunale la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso scritto di almeno trenta giorni da comunicare all'appaltatore tramite lettera raccomandata A/R, con esclusione di ogni indennità per il mancato guadagno, anche in deroga all'articolo 1671 del Codice Civile, e senza che da tale recesso possano conseguire diritti o pretese di sorte che non siano, per la ditta, l'obbligo delle prestazioni e, per il Comune, l'obbligo del pagamento dei corrispettivi, dalla data di comunicazione delle disdetta alla data di scadenza dei termini di preavviso.

Articolo 22

DEPOSITO CAUZIONALE

1. La cauzione definitiva potrà essere costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora fosse costretto a provvedere a diversa assegnazione dell'appalto in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della ditta.
2. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione fosse insufficiente.
3. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
4. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto e sarà restituita solo dopo che le parti avranno regolato in modo definitivo ogni conto in sospeso e dopo l'approvazione del provvedimento di svincolo.

Articolo 23

SICUREZZA

1. L'appaltatore assume l'obbligo di rispettare tutte le norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori. Inoltre assume l'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato nell'assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute.
2. L'appaltatore dovrà essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e DM 10.03.98). I datori di lavoro dell'impresa e dei possibili subappaltatori, così come stabilito dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 assumono l'obbligo di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. A tal fine il Comune di Tortona ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), allegato come specifica tecnica al presente bando di gara ai sensi dell'articolo 68 e dell'allegato VIII del D.Lgs. 163/2006, che verrà sottoscritto dai datori di lavoro di cui sopra e allegato al contratto.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, inoltre, nello svolgimento delle loro attività, devono garantire la sicurezza verso eventuali persone terze mettendo in atto tutte le prescrizioni necessarie contenute nel DUVRI.

5. Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'appaltatore e dei possibili subappaltatori, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore si impegna a predisporre ogni provvedimento atto a evitare ogni forma di inquinamento ambientale e a smaltire i rifiuti derivanti dal servizio in impianti autorizzati secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
6. L'appaltatore darà immediata comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto di qualsiasi infortunio in cui incorrano il proprio personale e/o terzi precisando circostanze e cause.

Articolo 24 ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Nel caso si verifichino deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, la Stazione Appaltante potrà fare eseguire d'ufficio il servizio e quant'altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, qualora l'appaltatore espressamente diffidato non vi ottemperi nel termine stabilito.
2. L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà trattenuto dalle somme dovute alla ditta aggiudicataria ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

Articolo 25 FALLIMENTO

1. In caso di fallimento dell'appaltatore l'appalto di servizio s'intenderà senz'altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge, con facoltà di interpello dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 26 FORO COMPETENTE

1. Il foro di Alessandria sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

Articolo 27 SPESE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente appalto, comprese quelle relative a bollo, registro, accessorie, nonché qualsiasi altra spesa ed imposta dovuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 28 DIVIETO DI CESSIONE

1. E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in maniera totale o parziale il presente servizio a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.